

N. R.G. 62486/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE

In composizione monocratica nella persona della Giudice, dott.ssa
Damiana Colla,
nella causa n. 62486/2019 del ruolo generale,
ha emesso il seguente

D E C R E T O

premesso che XXXXX XXXXX, nato il 15.2.1977, in India, cittadino indiano, ha inoltrato domanda di protezione internazionale;
che il richiedente asilo è trattenuto nel C.P.R. di Ponte Galeria in forza del provvedimento di trattenimento della Questura di Roma del 9.10.2019 in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Frosinone il 14.8.2018;
che il trattenimento è stato convalidato l'11.10.2019 dal tribunale adito, con proroghe del 4.12.2019 e del 5.2.2020;
che il richiedente è stato ascoltato dalla Commissione territoriale di Roma il 19.11.2019, con provvedimento di rigetto in pari data;
che il medesimo ha proposto ricorso al tribunale adito ex art. 35 d.lgs. n. 25/08, iscritto al n. 79642/2019, relativamente al quale il giudice assegnatario ha rigettato l'istanza di sospensione e fissato udienza per la comparizione delle parti e l'audizione del ricorrente per il 20.2.2020, differita al 19.3.2020 per assenza di interprete con autorizzazione alla "permanenza del ricorrente per espletare l'incombenza istruttoria", poi ulteriormente differita all'8.9.2020 "per i medesimi incombenzi" in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto (decreto legge n. 11/2020);
che ai sensi dell'art. 6, comma 8, d. lg.vo n. 142/2015, la Questura di Roma ha chiesto ulteriore proroga del trattenimento in corso;
che, sulla base del provvedimento organizzativo del capo dell'ufficio adottato sulla base delle disposizioni emanate per contrastare l'emergenza sanitaria in atto, è stata disposta la trattazione scritta e non è stata domandata la celebrazione dell'udienza;

OSSERVA

Nel caso di specie non viene in considerazione la legittimità del provvedimento di espulsione, di competenza del giudice



dell'espulsione, ma della richiesta di proroga del trattenimento in considerazione della circostanza che il trattenuto ha presentato domanda di protezione internazionale.

Nella nuova richiesta di proroga non vi è alcuna motivazione in ordine alla necessità del mantenimento del provvedimento di trattenimento e che tale misura sia proporzionata nel caso concreto, né che la richiesta di asilo sia stata effettuata al solo scopo di sottrarsi al rimpatrio.

Del resto, l'emergenza sanitaria in atto - considerato che la privazione della libertà personale in spazi ristretti renderebbe difficoltoso garantire le misure previste a garanzia della salute dei singoli - impone di interpretare tutte le norme in materia in termini restrittivi dovendosi operare un bilanciamento tra tali norme ed il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito ad ogni persona comunque presente sul territorio (v. art 2 TUI).

Il richiedente, nella specie, è stato autorizzato, nonostante il rigetto dell'istanza di sospensione, a permanere sul territorio nazionale "per espletare l'incombenza istruttoria" dell'audizione, differita per assenza di interprete al 19.3.2020 e poi a causa dell'emergenza sanitaria all'8.9.2020.

Ebbene, non può ritenersi legittimo il permanere del trattenimento nell'attuale condizione di emergenza sanitaria sino alla data prevista per l'udienza di audizione, considerato da un lato che l'audizione del richiedente è differita ad udienza non prossima (e che comporterebbe un trattenimento nel complesso pari a poco meno di un anno) e che dall'altro non sembra potersi formulare nei confronti del richiedente un giudizio di elevata pericolosità sociale, non risultando dai precedenti dattiloscopici allegati dalla questura in sede di convalida sentenze di condanna a carico del trattenuto, ma unicamente precedenti di polizia, con permanenza in carcere, per come dallo stesso dichiarato all'udienza di convalida, sino al 2018 (ove risulta notificato il decreto di espulsione posto a fondamento del trattenimento), epoca in cui è stato rimesso in libertà, per poi essere trattenuto a decorrere dal 9.10.2019; né il provvedimento di convalida, né i precedenti provvedimenti di proroga contengono infatti un giudizio circa la pericolosità del richiedente, essendo fondati sulla ritenuta strumentalità della domanda in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dall'ingresso in Italia avvenuto nel 2007.

Del resto, le disposizioni limitative degli spostamenti dal territorio nazionale, impedirebbero, comunque, il rimpatrio del richiedente e l'esecuzione del provvedimento di espulsione.

P.Q.M.

non autorizza la proroga del trattenimento di XXXXX XXXXX, nel



C.P.R. di Ponte Galeria e ne dispone la immediata liberazione;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Roma, 03/04/2020

Il Giudice
Dott.ssa Damiana Colla

